

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 8-2563

Approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019, del Programma annuale di attuazione per la montagna, anno 2020. Integrazione della D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede:

al comma 1 che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approvi il "programma annuale di attuazione per la montagna", documento che individua le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali;

al comma 2 che il programma annuale per la montagna, in coerenza con la pianificazione strategica e territoriale provinciale e metropolitana, individui:

- a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani;

premessi inoltre che:

l'articolo 11 della medesima legge regionale sancisce l'istituzione del fondo regionale per la montagna;

con la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022", alla missione 09 - programma 0907 - capitolo 151888, è stata stanziata la quota del fondo regionale per la montagna per l'anno 2020 per un importo di €12.730.621,00 e che con D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020, con D.G.R. n. 26-1682 del 17/07/2020 e con D.G.R. n. 25-2215 del 6/11/2020 è stata autorizzata la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura complessiva del 100% della previsione del Fondo regionale per la montagna;

con D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2020 stabilendo in particolare che un terzo della quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della legge regionale 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020, sia destinato al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna;

con D.D. 551/A1615A del 13/10/2020 è stata quantificata, a fini meramente ricognitori, in € 2.894.094,51 la somma complessiva a disposizione delle Unioni Montane per l'attuazione del programma annuale 2020;

preso atto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e di contenimento sociale che hanno interessato l'intera popolazione nazionale con ricadute nefaste nei confronti della maggior parte delle attività economiche;

preso atto degli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 che hanno interessato molte zone montane piemontesi causando danni ingenti alle strutture e alle infrastrutture;

dato inoltre atto che, nelle more dell'attivazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 9 della l.r. 14/2019 (istituito con D.G.R. 3-2350 del 27 novembre 2020), per la redazione del Programma annuale di attuazione per la montagna è stato avviato un confronto con le Unioni montane e si è tenuto conto delle emergenze di cui sopra e dei contributi del territorio;

sentita in data 07/12/2020 la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui alla D.G.R. n. 3-1488 del 12 giugno 2020;

sentita in data 17/12/2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14/2019, la Commissione consiliare competente che ha espresso parere favorevole;

ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019, il Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2020 allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento trova copertura sulle risorse del capitolo 151888, missione 09, programma 0907 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 25-2215 del 6/11/2020;

dato atto inoltre che:

con l'approvazione del programma annuale di cui al presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza specificatamente dettati dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è necessario integrare i procedimenti amministrativi della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, approvati con DGR n. 22-8337 del 25 gennaio 2019;

si tratta, in particolare, dei seguenti procedimenti:

- 1) riparto alle Unioni Montane del fondo per l'attuazione del programma annuale;
- 2) approvazione dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale e liquidazione delle quote spettanti;

richiamato che l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) novellata sul punto dalla legge 18 giugno 2009, n. 6, fissa il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

dato atto, pertanto, che:

è concessa facoltà alle Amministrazioni predette di individuare, conformemente alle modalità previste dal richiamato comma 3 dell'articolo 2, termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i propri procedimenti;

occorre procedere all'individuazione dei termini dei suddetti procedimenti in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019, il Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura sulle risorse del capitolo 151888, missione 09, programma 0907 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020 e non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 25-2215 del 6/11/2020;

- di individuare, ad integrazione della D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019, i termini di durata dei seguenti procedimenti amministrativi della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio:

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
Riparto alle Unioni montane del fondo per l'attuazione del Programma annuale	Responsabile del Settore Sviluppo della montagna	60 giorni dall'approvazione della D.G.R. di assegnazione delle risorse del Fondo regionale per la montagna
Approvazione dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale e liquidazione delle quote spettanti	Responsabile del Settore Sviluppo della montagna	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti, stabilito dalla D.G.R. di approvazione del Programma annuale

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA

Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 - articolo 8

Anno 2020

Il Programma annuale di attuazione per la montagna, introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 14/2019, è uno strumento di indirizzo e di programmazione che, tenuto conto della realtà economica, produttiva e sociale, individua le azioni utili a perseguire uno sviluppo equilibrato del territorio montano.

In generale il Programma specifica, in coerenza con le finalità della legge e con riferimento all'ambito montano, gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio, le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse locali, le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici, nonché gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici.

Al fine di beneficiare della quota del fondo regionale per la montagna riservata all'attuazione del Programma annuale, le Unioni montane dovranno elaborare apposite proposte progettuali in conformità con il presente documento.

Il Programma di attuazione per la montagna per l'annualità 2020 intende innanzitutto sostenere, in coerenza con i provvedimenti nazionali, gli interventi che si intendono realizzare a favore dello sviluppo dei territori montani per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, si vuole permettere alle Unioni Montane di effettuare interventi di manutenzione straordinaria del territorio per ripristinare le opere danneggiate dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020.

Infine, si intende permettere alle Unioni Montane di finanziare o integrare le spese per l'attuazione di progetti didattici che non è stato possibile sovvenzionare in attuazione del bando sulle scuole di montagna di cui alla D.D. n. 401/A1615A del 07/08/2020 (D.G.R. n. 3-1778 del 31 luglio 2020. Legge regionale 5 aprile 2019 n. 14, art. 4 e 24. Approvazione del bando per l'attuazione degli interventi nei plessi scolastici montani. Anno Scolastico 2020/2021).

In considerazione di quanto sopra si delineano pertanto, per l'anno 2020, quattro possibili macro linee di azione:

Macro linea d'azione n. 1

Interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

I fondi assegnati potranno essere utilizzati per rafforzare gli interventi nell'ambito dell'emergenza da COVID-19 per il perseguimento di una o più delle seguenti finalità:

- assistenza socio-sanitaria e logistica;
- potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale;
- acquisto di DPI a favore di scuole, RSA, ecc.
- contributi per esercizi commerciali che attivino le consegne a domicilio;
- contributi per iniziative di consegna dei farmaci a domicilio.

Le indicazioni di cui sopra hanno valore esemplificativo e non esaustivo.

Macro linea d'azione n. 2

Interventi di sistemazione del territorio montano

I fondi del programma annuale potranno essere destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, di prevenzione del rischio idrogeologico o di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate da eventi alluvionali quali, ad esempio:

- manutenzione straordinaria di sentieri inseriti nel catasto regionale;
- interventi localizzati di sistemazione idrogeologica;
- manutenzione straordinaria delle strade comunali;
- manutenzione straordinaria delle piste agrosilvopastorali;
- interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati di alpeggio.

Macro linea d'azione n. 3

Attuazione degli interventi nei plessi scolastici montani.

Sono ammesse al finanziamento le iniziative progettuali programmate per l'anno scolastico 2020/2021 che riguardino i seguenti ambiti:

- A. Istituti scolastici statali in condizioni di criticità;
- B. Razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse. Tale intervento riguarda esclusivamente il miglioramento dell'organizzazione didattica delle pluriclassi mediante il parziale sdoppiamento delle stesse in gruppi classe;
- C. Altre iniziative non previste dal bando di cui alla DD n. 401/A1615A del 07/08/2020, destinate ad affrontare l'emergenza epidemiologica o a migliorare l'offerta formativa;
- D. Attivazione di progetti didattici a distanza;
- E. Iniziative per il trasporto scolastico o per la residenzialità degli studenti.

Macro linea d'azione n. 4

Altri interventi

Saranno ammessi gli interventi di cui agli artt. 22 (Turismo sostenibile in ambiente montano) e 30 (Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche) della l.r. 14/2019.

Norme di attuazione

Le risorse attribuite ad ogni singola Unione Montana saranno quantificate con D.D. del Settore Sviluppo della montagna.

I progetti di fattibilità relativi al programma annuale 2020 dovranno essere presentati dalle Unioni Montane al medesimo Settore non oltre il 01/03/2021. Con la trasmissione dei progetti, le Unioni montane dovranno attestare la conformità dei medesimi ai vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale.

Con D.D. del Settore Sviluppo della montagna saranno approvati gli esiti dell'istruttoria, effettuata allo scopo di verificare la coerenza dei progetti proposti con il presente programma, e si

provvederà alla liquidazione delle risorse spettanti.

Ulteriori disposizioni tecnico-operative saranno definite con provvedimenti del medesimo Settore.

Procedimenti

Con la D.G.R. di approvazione del programma annuale saranno istituiti i due seguenti procedimenti:

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
Riparto alle Unioni montane del fondo per l'attuazione del Programma annuale	Responsabile del Settore Sviluppo della montagna	60 giorni dall'approvazione della D.G.R. di assegnazione delle risorse del Fondo regionale per la montagna
Approvazione dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale e liquidazione delle quote spettanti	Responsabile del Settore Sviluppo della montagna	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti, stabilito dalla D.G.R. di approvazione del Programma annuale

Controllo e monitoraggio

In attuazione dell'articolo 7 del Reg. 3/R/2020 il Settore Sviluppo della montagna, al fine di svolgere l'attività di monitoraggio e controllo in merito all'attuazione del presente programma, con la D.D. di definizione dell'esito dell'istruttoria, indicherà:

- le modalità di acquisizione, anche per via informatica, di tutti i documenti utili ad attestare l'utilizzo dei fondi trasferiti per l'attuazione del programma;
- i contenuti delle relazioni e rendicontazioni;
- le modalità e le percentuali dei sopralluoghi a campione finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi o delle iniziative finanziate.

Sanzioni e revoca

In attuazione dell'art. 8 del Reg. 3/R 2020, con apposito provvedimento del Settore sviluppo della montagna, saranno definite le modalità di revoca e restituzione delle risorse assegnate per l'attuazione del programma annuale eventualmente non utilizzate o utilizzate per fini non conformi a quanto approvato con il provvedimento di concessione.